

REGOLAMENTO ORGANICO PER I SANITARI CONDOTTI

**Titolo I°**

Disposizioni comuni con l'altro personale del comune.-

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento.-**

Il presente regolamento disciplina lo stato giuridico ed economico, le attribuzioni, i diritti e doveri del personale sanitario del comune. Le sue disposizioni sono integrate, in via analogica, da quelle contenute nel regolamento organico comunale per gli impiegati amministrativi ed i salariati, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente regolamento e dalle norme di Legge in materia sanitaria.

**Art. 2 - Norme integrative.-**

Per i casi non previsti dal presente regolamento si applicano, prima, le disposizioni del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n.1265 e delle sue intervenute modificazioni, nonché quelle vigenti ed applicabili del regolamento generale sanitario 3/2/1901 n.45, del regolamento di vigilanza igienica 19/7/1906 n.466, delle norme vigenti della legge comunale e provinciale e del rispettivo regolamento.

**Titolo II°**

Disposizioni comuni ai Sanitari Condotti.-

**Art. 3 - Numero delle condotte.-**

Il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche di questo Comune è il seguente:

- a) condotte mediche.....N° 1 (una)
- b) condotte veterinarie.....N° 1 (una)
- c) condotte ostetriche.....N° 2 (due)

**Art. 4 - Circoscrizioni delle condotte.-**

La condotta medica comprende tutto il territorio comunale, ad eccezione della zona compresa nella circoscrizione della Condotta Medica del Consorzio di Contignano.

La condotta veterinaria comprende l'intero territorio comunale.

Le condotte ostetriche hanno le seguenti circoscrizioni:

- a) condotta del Capoluogo: Il territorio compreso nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo;
- b) condotta di Contignano: Il territorio compreso nella Parrocchia di S. Maria Assunta (Frazione di Contignano) e quello compreso nella Parrocchia di S. Eustachio (Frazione di Castelvecchio).

**Art. 5 - Pianta organica.-**

La tabella organica unita al presente regolamento (Allegato A.) come sua parte integrante, determina la qualifica, il numero dei posti ai sensi dell'articolo precedente, ed il trattamento economico dei sanitari condotti.

**Art. 6 - Vigilanza dei Sanitari condotti in caso di epidemie.-**

Nel caso di malattie diffuse, la vigilanza sanitaria del veterinario condotto si estende, d'accordo con i Veterinari dei Comuni vicini, anche alle zone di confine, in esecuzione alle disposizioni della autorità sanitaria competente. Uguale obbligo, in casi analoghi, incombe anche agli altri sanitari.

**Art. 7 - Modificazioni della circoscrizione delle condotte. Trasferimenti di condotta.-**

Per motivi di pubblico interesse, salvo l'approvazione dell'Autorità

Tutoria, il Consiglio Comunale può modificare la circoscrizione territoriale delle condotte e, nel caso di più condotte, può trasferire il sanitario in altra condotta della stessa categoria.

**Art. 8 - Soppressione, modificazione e suddivisione di condotte.-**

Nel caso di soppressione di condotte al sanitario spetta l'indennità di licenziamento di cui all'art. 74 del presente regolamento.

Nel caso di unificazione di condotte il posto di sanitario nella nuova condotta è attribuito mediante concorso per titoli fra i sanitari delle condotte medesime che abbiano conseguito la stabilità.

Quando una condotta venga suddivisa il sanitario che ha acquistato la stabilità ha diritto di scegliere una delle nuove condotte.

Nel caso di unificazione o di suddivisione di condotte si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 64 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n.1265.

**Art. 9 - Esercizio professionale.-**

Ai sanitari condotti è consentito l'esercizio della libera professione nel Comune, salvo che dall'Amministrazione ciò non sia ritenuto compatibile con le esigenze del servizio.

E' vietato l'esercizio professionale fuori del territorio del Comune, salvo quanto disposto dal successivo art. 36.

**Art. 10 - Incompatibilità.-**

L'ufficio di sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante nonché con altra occupazione che, a giudizio della amministrazione, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dell'Ufficio e col decoro di esso.

E' fatto divieto ai sanitari condotti di assumere servizio, anche durante il periodo di congedo, presso altri Comune od Enti.

**Art. 11 - Elenco dei poveri.-**

Il Comune è tenuto a compilare uno speciale elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco il Comune è tenuto a somministrare gratuitamente anche i medicinali o loro occorrenti.

Se nel comune esistano opere pie o fondazioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, il Comune è tenuto soltanto a completarla.

**Art. 12 - Formazione dell'elenco dei poveri.-**

L'elenco di cui all'art. precedente viene compilato non più tardi del 15 dicembre di ogni anno dalla Giunta Municipale, sentito il Medico condotto. Per il procedimento di formazione dell'elenco vengono osservate le disposizioni di cui al Tit. II° Capo I° del Regolamento 19/7/1906 n.466 e del relativo regolamento comunale.

Copia di detto elenco e delle eventuali variazioni viene consegnato ai sanitari condotti per la regolare assistenza degli iscritti.

**Art. 13 - Assistenza zoiatrica gratuita.-**

Uno speciale elenco, compilato dalla Giunta Municipale, sentito il Veterinario condotto, comprende i possessori di bestiame aventi diritto, per le loro povere condizioni economiche, alle prestazioni gratuite del veterinario condotto.

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art.precedente.

**Art. 14 - Residenza.-**

I sanitari condotti hanno l'obbligo di fissare stabilmente la loro

residenza nel Comune e precisamente nel Capoluogo di Radicofani il Medico, il Veterinario e l'Ostetrica della Condotta del capoluogo e nella Frazione di Contignano l'Ostetrica della Condotta di Contignano.

Art. 15 - supplenze.-

Quando siano più di uno, i medici, i veterinari e le ostetriche in servizio, nei casi di congedo ordinario o di brevi assenze, essi si sostituiscono a vicenda senza diritto, di regola, a compensi speciali.

Art. 16 - Fascicoli personali dei sanitari condotti.-

Il segretario comunale deve istituire fascicoli personali con stati matricolari aggiornati per ogni sanitario condotto, contenenti tutti gli atti ed indicazioni circa la nomina, la carriera, le punizioni disciplinari, gli stipendi e le relative trattenute?-

Capo II° - Competenze dell'Autorità Sanitaria Provinciale.-

Art. 17 - concorsi.-

I sanitari condotti sono nominati dal Consiglio Comunale in seguito a pubblico concorso per esame e per titoli da bandirsi e da espletarsi dall'Autorità Sanitaria Provinciale, ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U. Leggi Sanitarie e del Regolamento 11/3/1935 n. 281 sui concorsi sanitari e successive modificazioni.

A tal fine, entro il 10 Dicembre di ogni anno, il Comune comunica all'autorità suddetta l'elenco dei posti di sanitario condotto, vacanti al 30 novembre dello stesso anno, per i quali deve essere indetto il pubblico concorso.

La stessa autorità sanitaria provinciale è competente a bandire i concorsi interni per soli titoli, in caso di modificazione delle condotte, nei casi previsti dagli artt. 7 e 8 del presente regolamento.-

Art. 18 - Competenza surrogatoria in materia disciplinare.-

Qualora non provveda l'amministrazione, provvede, previa diffida, l'autorità sanitaria provinciale con le modalità prescritte per i provvedimenti disciplinati ai sensi dell'art. 75 del T.U. leggi sanitarie.-

Art. 19 - Competenza consultiva del Consiglio Sanitario Provinciale.-

Il Consiglio ~~San~~ Provinciale Sanitario deve esprimere il suo parere sul presente regolamento ed anche prima dell'adozione dei provvedimenti di dispensa o collocamento a riposo per inabilità fisica, incapacità professionale o soppressione di posto o riduzione di organico (artt. 66 e 76 T.U. Leggi Sanitarie).

### Tit. III°

#### Costituzione del rapporto di Impiego

Art. 20 - Nomine.-

Le nomine dei sanitari condotti sono di competenza del Consiglio Comunale. Esse vengono effettuate nelle persone dei vincitori dei concorsi secondo la designazione che a tal uopo l'autorità sanitaria provinciale è tenuta a fare all'amministrazione. Tali designazioni sono vincolanti per l'amministrazione.

Il Consiglio provvede anche circa le aspettative, i collocamenti in disponibilità, la cessazione del rapporto di impiego, la materia disciplinare, salvo la competenza del sindaco ad infliggere la censura. Il Consiglio può delegare alla Giunta Municipale la propria competenza quando ciò sia consentito dalla Legge.

**Art. 21 - Assunzione del servizio.-**

Il nominato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla partecipazione di nomina, sottopena di decadenza dalla nomina stessa, a meno che compri un legittimo impedimento riconosciuto valido dall'amministrazione comunale.

**Art. 22 - Decorrenza degli effetti della nomina.-**

In ogni caso, gli effetti della nomina decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.-

**Art. 23 - Periodo di esperimento.-**

La nomina dei sanitari condotti si intende fatta sempre in via di esperimento. Essa acquista carattere di stabilità dopo un biennio di prova in un medesimo comune o consorzio di comuni.-

Dall'esperimento restano detratti i periodi trascorsi fuori servizio, fatta eccezione solo per i congedi ordinari.

Il servizio interinale seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso è computato agli effetti del biennio di prova.

Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un comune o consorzio di comuni come sanitari condotti con nomina definitiva.

**Art. 24 - Dimissioni per fine periodo di esperimento. Conferma.-**

La dimissione per fine periodo di esperimento dovrà essere disposta, con deliberazione, enunciante la causa generica della dimissione, da adottarsi non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio.

Ove non si provveda alla dimissione nei modi e nei termini indicati nel comma precedente, il sanitario acquista "de iure" il diritto alla stabilità.

Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

**Art. 25 - Promessa solenne.-**

I sanitari assunti in via di esperimento, al momento in cui iniziano il servizio, pronunciano avanti al Capo dell'Amministrazione ed alla presenza di due testimoni, ed a pena di decadenza, la seguente promessa solenne:

"" Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato, di adempiere tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio, nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene"".

**Art. 26 - Giuramento.-**

Quelli che abbiano conseguito la stabilità prestano nei medesimi modi il seguente giuramento:

"" Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le Leggi dello Stato, di adempiere tutti i miei doveri, serbando scrupolosamente il segreto d'ufficio, nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene"".

**Art. 27 - Conservazione dell'atto di promessa solenne e del giuramento.** Del giuramento, il cui verbale, unitamente a quello della promessa solenne va allegato agli atti personali, va presa nota sullo stato matricolare del sanitario.-

**Art. 28 - Unità della promessa solenne e del giuramento.-**

La promessa solenne ed il giuramento non si ripetono quando il sani-

tario provenga da altra amministrazione ove già abbia provveduto a tali formalità.-

Art. 29 - anzianità.-

Essa decorre dal giorno in cui il sanitario abbia assunto effettivo servizio e da essa sono detratti i periodi di aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dall'impiego applicati in via definitiva.-

#### TIT. IV°

#### DOVERI E ATTRIBUZIONI DEI SANITARI CONDOTTI.

Capo I° - Doveri del Medico condotto.-

Art. 30 - Ambulatorio - Consultorio ostetrico pediatrico.-

Il medico condotto esercita le proprie funzioni alle dirette dipendenze del sindaco e dell'ufficiale sanitario, ai quali deve comunicare tutte le notizie che interessano la pubblica salute. Ai medesimi deve pure comunicare, per conoscenza, le relazioni che è tenuto a fare direttamente al Medico Provinciale ed all'Autorità Sanitaria Provinciale. Egli dovrà tenere un ambulatorio apposito per i poveri in locali che gli verranno forniti dal comune ed il consultorio ostetrico-pediatrico secondo le direttive che eventualmente fossero impartite dall'O.N.M.I.

Art. 31 - Assistenza ai poveri.-

Il medico condotto ha l'obbligo di assistere gratuitamente le persone iscritte nell'elenco dei poveri, residenti nella propria giurisdizione, comprese le persone iscritte temporaneamente ed i poveri di passaggio.

Art. 32 - servizio antimalarico. Vaccinazioni.-

Il medico condotto nelle zone malariche deve disimpegnare il servizio antimalarico; deve inoltre disimpegnare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione disposto dalla Legge e dalla superiore Autorità Sanitaria.

Art. 33 - Funzioni accessorie.-

Oltre ai servizi e mansioni fatte obbligatorie dal regolamento comunale di igiene e dalle norme sanitarie, spettano ancora al medico condotto le mansioni che gratuitamente, o mediante compenso, in via temporanea o continuativa, gli possono essere affidate dal Comune, dall'Autorità Sanitaria superiore e dai particolari Enti ed Istituti che svolgono una azione sanitaria nell'interesse della privata e della pubblica salute, comprese le mansioni di medico scolastico e di medico delle mutue sanitarie.

Resta fermo il disposto del precedente art. 10.-

Art. 34- consegna dell'elenco dei poveri.-

Il 1° di gennaio di ogni anno viene consegnato dal Comune al medico condotto l'elenco delle persone da curarsi gratuitamente e residenti nella rispettiva circoscrizione. In caso di ritardo conserva vigore l'elenco precedente.

Il medico condotto deve prestare gratuitamente la propria assistenza anche alle persone la cui iscrizione sia stata contestata, sempre che esse siano iscritte nell'elenco dei poveri dell'anno precedente e fino a che non sia stata risolta definitivamente la contestazione.

Art. 35 - Assistenza ai non iscritti nell'elenco dei poveri.-

Il medico condotto è tenuto a prestare la propria assistenza alle

persone non iscritte nell'elenco dei poveri, le quali risiedano temporaneamente o stabilmente nella propria circoscrizione, mediante la percezione degli onorari stabiliti nell'apposita tariffa dell'Ordine dei medici, approvata dall'Autorità Sanitaria Provinciale.

Nei casi urgenti, e quando non sia possibile l'immediato intervento del medico della rispettiva circoscrizione, il medico condotto, se richiesto, è pure tenuto a prestare la propria assistenza alle persone abbienti residenti fuori della zona della sua condotta.

La stessa disposizione ~~www~~ si applica anche in favore degli iscritti nell'elenco dei poveri.

Art. 36 - Consulti fuori Comune.-

Il medico condotto quando sia richiesto per consulti fuori della propria circoscrizione non può aderirvi senza il consenso del sindaco sentito l'ufficiale sanitario.

Art. 37 - Visite.-

Il medico condotto deve visitare l'ammalato ogni volta che ne è richiesto. Qualora ritenga superflua la visita, prima di rifiutarsi, deve informare il sindaco del caso e della malattia di cui trattasi ed attenersi alle disposizioni che questi emanerà, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 38 - Trasporti in ospedale.-

Nel caso in cui il medico condotto creda opportuno il trasporto dell'ammalato iscritto nell'elenco dei poveri all'ospedale, prima di impartire le relative disposizioni, dovrà comunicare la proposta al sindaco perché la confermi, sentito, se del caso, l'ufficiale sanitario. In caso di assoluta urgenza, il medico condotto è dispensato dall'obbligo predetto; deve però rendere informato il sindaco del trasporto disposto.

Art. 39 - Epidemie.-

Verificandosi casi di malattie infettive epidemiche, o sospette di esserlo, il medico condotto, adottate le misure profilattiche tassativamente previste dalla Legge sanitaria e dal regolamento comunale di igiene, non potrà, tranne i casi di assoluta urgenza, impartire altre disposizioni senza prima aver sentito in merito l'Ufficiale Sanitario.-

#### Capo II° - Doveri del Veterinario Condotta

Art. 40 - Vigilanza zoiatrica.-

Il Veterinario condotto ha l'obbligo della vigilanza sanitaria e della cura del bestiame che si trova nel comune stabilmente che temporaneamente ed anche soltanto di passaggio.

Egli esercita le proprie mansioni alle dirette dipendenze del sindaco e dell'ufficiale sanitario, ai quali deve comunicare tutte le notizie che interessano lo stato di salute del bestiame della sua circoscrizione e, occorrendo, del territorio dei comuni finitimi.

Al veterinario condotto fanno carico anche tutti gli obblighi previsti dal T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e da tutte le Leggi speciali sulla vigilanza sanitaria nonché dai regolamenti comunali di igiene e di vigilanza sanitaria delle carni.

Art. 41 - Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza zoiatrica gratuita.-

Il 1° Gennaio di ogni anno viene consegnato al veterinario condotto l'elenco delle persone povere che hanno diritto alla cura gratuita del bestiame. In caso di ritardo il veterinario deve attenersi allo

elenco dell'anno precedente?

Il Veterinario condotto deve prestare gratuitamente la cura anche al bestiame appartenente alle persone la cui iscrizione nell'elenco degli ammessi alla cura gratuita sia stata contestata, sempre che le persone stesse fossero iscritte nell'analogo elenco dello anno precedente e fino a che non sarà risolta la contestazione.

Art. 42 - Assistenza zoiatrica per gli abbienti.-

Il veterinario condotto deve prestare la cura al bestiame appartenente agli abbienti residenti temporaneamente o stabilmente nel territorio del Comune ed in tale caso ha diritto a percepire il compenso corrispondente alle tariffe approvate dall'Ordine professionale dei veterinari e dalla Prefettura.

Art. 43 - Epidemie.-

Il veterinario condotto, qualora nella cura del bestiame accerti casi di malattie diffuse o sospetti di esserlo dovrà adottare tutte le misure profilattiche prescritte dalla Legge sanitaria e dal Regolamento comunale di igiene e riferire immediatamente, circa i casi accertati e le misure adottate, al sindaco e all'ufficiale sanitario. Dovrà comunicare parimenti al sindaco, per conoscenza, tutte le notizie che, direttamente, deve dare all'ufficio di sanità provinciale.

Art. 44 - Vigilanza sanitaria sulle fiere e sulle carni.

Spetta al veterinario comunale di esercitare la vigilanza sanitaria sulle fiere e sulle esposizioni di bestiame che si tengono nel comune e la vigilanza sanitaria sulle carni a norma del R.D. 20/12/1928 n. 3298.

Per detti servizi il veterinario condotto dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'ufficiale sanitario, alle leggi generali e particolari dello Stato, alle norme del Regolamento comunale di igiene e dei regolamenti locali.

Art. 45 - Direzione del pubblico mattatoio.-

Spetta al veterinario comunale di esercitare il servizio di direzione del pubblico mattatoio, uniformandosi a tutte le disposizioni del regolamento comunale relativo al detto servizio.

#### Capo III° - Doveri dell'Ostetrica Condotta

Art. 46 - Assistenza sanitaria.-

L'ostetrica condotta esercita le proprie mansioni alle dirette dipendenze del sindaco e dell'ufficiale sanitario, ai quali deve comunicare tutte le notizie che interessano l'assistenza sanitaria nella propria circoscrizione.

Essa deve osservare le istruzioni per l'esercizio ostetrico delle levatrici di cui al D.M. 17 Maggio 1930 (G.U. 26 maggio 1930 n.123) nonché l'art. 139 del T.U. Leggi sanitarie ed il regolamento sull'esercizio ostetrico delle levatrici 6/12/1928 n.3318 e successive modificazioni.

Art. 47 - Assistenza sanitaria ai poveri.-

L'ostetrica condotta deve prestare gratuita assistenza alle persone iscritte nell'elenco dei poveri. A tal fine il 1° Gennaio di ogni anno le viene consegnato l'elenco delle persone povere con dimora nella sua circoscrizione.

L'ostetrica condotta deve prestare pure gratuitamente la sua assistenza alle persone iscritte nell'elenco dei poveri la cui iscrizione sia stata contestata, sempre che le dette persone fossero già iscritte nell'elenco dell'anno precedente e fino a che non sia risolta la con-

testazione.

Per la prestazione dell'assistenza gratuita alle partorienti povere l'ostetrica sarà fornita dal comune della quantità di materiale antisettico necessaria per ogni cura.

Art. 48 - Registro parti e aborti.-

L'ostetrica deve annotare i parti e gli aborti in separati registri che le sono forniti dall'autorità sanitaria comunale, debitamente vidimati dall'ufficiale sanitario. Deve denunciare al sindaco e all'ufficiale sanitario la nascita di ogni infante deforme.

Art. 49 - Assistenza alle abbienti.-

L'ostetrica condotta, se richiesta, deve prestare pure la propria assistenza alle persone non comprese nell'elenco dei poveri residenti nell'ambito della propria circoscrizione.

Per l'assistenza alle abbienti spettano all'ostetrica condotta i compensi previsti dalle tariffe adottate dal rispettivo Ordine professionale ed approvate dall'Autorità sanitaria Provinciale.

Art. 50 - Trasporti in ospedale.-

L'ostetrica condotta deve comunicare all'Ufficio sanitario la proposta di trasporto all'ospedale in casi di necessità delle partorienti povere ed attendere le disposizioni del sindaco.

In caso di urgenza assoluta, l'ostetrica condotta può disporre il trasporto delle persone stesse all'ospedale informando contemporaneamente l'ufficiale sanitario e il sindaco.

Art. 51 - Assistenza notturna ai parti.-

L'ostetrica condotta, richiesta d'urgenza di notte per assistenza a partorienti povere, può farsi accompagnare da un Agente del comune rivolgendo a tal fine richiesta all'ufficio comunale.

Art. 52 - Mansioni accessorie.-

All'ostetrica condotta incombono, oltre agli obblighi contemplati dal T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n.1265 e dalle Leggi speciali sull'igiene ed assistenza sanitaria, anche quelli previsti per i sanitari dal regolamento comunali d'igiene.

L'ostetrica può essere incaricata dal comune, in casi determinati e quando ciò sia compatibile con il servizio ostetrico, anche dell'esercizio di arti ausiliarie della professione sanitaria.

#### TIT. V°: DIRITTI DEI SANITARI CONDOTTI

Art. 53 - Trattamento economico.-

Il trattamento economico di stipendio spettante al personale sanitario è stabilito dalla tabella organica (Allegato A.) che forma parte integrante del presente regolamento. A tal uopo il personale sanitario di questo Comune è assimilato ai seguenti gradi dell'ordinamento gerarchico statale:

a) Medico e veterinario condotto: Grado XI° - Gruppo A.

b) Ostetrica condotta: Grado XIII° - Gruppo C.

Al personale sanitario compete anche l'indennità mensile di caro-vita, oltre le quote complementari per le persone di famiglia a carico, ai sensi delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto estese dal comune al proprio personale.

Al personale suddetto compete, in quanto spettante, l'indennità di caro-pane ai sensi dell'art. 3 del D.L. 6/5/1947 n.433 e successive modificazioni, nonché la tredicesima mensilità.

Come per l'indennità di caro-vita, la concessione dell'indennità

caro-pane, della tredicesima mensilità e di ogni miglioramento economico concesso al personale sanitario in dipendenza di analoghi miglioramenti concessi al personale dello Stato, devono risultare da apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, approvate nei modi di legge.

L'indennità di carovita e di caropane, comprese le quote complementari per le persone di famiglia a carico, sono ridotte nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio; sono sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

La tredicesima mensilità, commisurata al trattamento economico complessivo spettante per stipendio ed indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta al personale in servizio per l'intero anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore ad un anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

La tredicesima mensilità non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o ~~www~~ privazione dello stipendio e non è dovuta al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi ~~di~~ ~~www~~ trascorsi in aspettativa per motivi di salute o in altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio, il relativo rateo della tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio.

Al Medico e al Veterinario condotto compete inoltre l'indennità di cavalcatura o di trasporto nella seguente misura annua:

- a) per auto o cavallo.....£. 96.000-
- b) per motocicletta.....£. 40.000-
- c) per micromotore.....£. 24.000-
- d) per bicicletta.....£. 16.000-

La concessione della suddetta indennità è subordinata alla condizione che il personale sanitario sia effettivamente fornito del relativo mezzo di trasporto.

#### Art. 54 - Pagamenti.-

Gli stipendi vengono pagati a rate mensili posticipate il 27 di ogni mese e sono assoggettati alle ritenute per la Cassa di Previdenza, I.N.A.D.E.L., Opera Naz. Assistenza Orfani dei Sanitari e In-Casa. Le ostetriche sono escluse dalla ritenuta per l'Opera Naz. Assistenza Orfani dei Sanitari.

Gli stipendi, ai sensi dell'art.2 del D.L. 1/9/1947 n.892 e del D.L. 14/10/1947 N. 1150, sono esenti dalle ritenute erariali sino alla concorrenza delle somme ivi indicate. Per le quote di imposte erariali eccedenti tali somme, che siano dovute sulle competenze di qualsiasi natura, dal proprio personale, il Comune può assumere a suo carico l'onere corrispondente, con deliberazione da approvarsi nei modi di Legge, ai sensi dell'art. 18 del D.L.5/8/947 n.778.

#### Art. 55- Inizio e cessazione del pagamento.-

Il pagamento dello stipendio e delle indennità accessorie ha inizio dalla data di assunzione del servizio e cessa in genere con quella della cessazione dal servizio stesso.

Quando però la cessazione avvenga nel corso della seconda quindicina del mese, lo stipendio verrà pagato nella sua interezza mensile. Nel caso di morte del sanitario lo stipendio viene versato integral-

mente a favore ~~wwwwww~~ degli eredi ai sensi di Legge.

Art. 56 - Aumenti periodici.-

Gli stipendi dei sanitari sono suscettibili di aumenti periodici nella misura e nei limiti di cui al personale Statale cui detti sanitari sono assimilati, conformemente a quanto indicato nella tabella organica allegata al presente regolamento.

Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo prestabilito.

Nel periodo utile al primo aumento periodico va computato il periodo di prova.

Gli aumenti sono concessi con apposita deliberazione ai sanitari che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

La riduzione e la sospensione dello stipendio per motivi disciplinari e l'aspettativa per motivi di famiglia producono un ritardo, corrispondente alla loro durata, per la concessione dell'aumento periodico.

Art. 57 - Riconoscimento del servizio provvisorio.-

Il servizio prestato dal personale sanitario alle dipendenze del comune precedentemente alla nomina a posto di ruolo, in qualità di provvisorio, avventizio o interino, sarà riconosciuto in suo favore, agli effetti degli aumenti periodici, nella misura di un terzo. Tale riconoscimento non aumenta però l'anzianità di servizio.

Il servizio prestato presso altre amministrazioni non è riconosciuto.

Art. 58 - Benemerenze belliche agli effetti del servizio. Anticipazione degli aumenti periodici per nascita di figli.

Sono estese, in quanto applicabili, ai sanitari condotti le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in favore del proprio personale circa la valutazione, agli effetti della carriera e degli aumenti periodici, delle benemerenze belliche e della lotta per la liberazione. Sono applicabili anche le disposizioni vigenti per gli impiegati statali circa l'anticipazione degli aumenti periodici di stipendio per la nascita dei figli.

Art. 59 - Indennità di missione.-

Ai sanitari incaricati di servizi fuori della circoscrizione territoriale del comune, oltre al rimborso delle spese di viaggio, viene corrisposta una indennità giornaliera pari a quella stabilita per gli impiegati dello Stato, in ragione alla equiparazione di cui al precedente art. 53.

Art. 60 - Compensi al Veterinario Comunale per le prestazioni nell'interesse di privati.-

Al Veterinario condotto per le prestazioni a richiesta di privati sono devoluti appositi compensi, ai sensi degli artt. 61 e 62 del T.U. delle leggi sanitarie.

Art. 61 - Congedo ordinario e straordinario. Permessi.-

I sanitari condotti, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono ottenere congedi che in complesso non superino il periodo di trenta giorni per ciascun anno, in uno o più periodi.

Non è consentita la rinuncia al congedo ordinario né è ammessa retribuzione speciale per congedo non goduto.

Per causa grave o per comprovati motivi di studio, la durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente altri trenta giorni. Durante il congedo ordinario e straordinario i sanitari condotti sono considerati in attività di servizio e conservano lo stipendio.

Non è ammesso il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro

anno.

I congedi vengono concessi dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario. Nel periodo di congedo non sono computabili le assenze necessarie per adempiere all'ufficio di giurato o ad altri pubblici doveri. Il personale sanitario che debba assentarsi per breve tempo dal servizio deve ottenere il permesso dal sindaco.

In caso di assenze improvvise per malattia, il personale sanitario deve informarne il sindaco, tramite l'ufficiale sanitario. Nel caso di assenze arbitrarie o di mancato avviso in caso di malattia, saranno adottati provvedimenti disciplinari previsti per tali mancanze.

Art. 62 - Aspettative.-

I sanitari condotti possono essere collocati in aspettativa per causa di comprovata infermità, per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare.

I sanitari in aspettativa sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto applicabili. Essi devono tenere al corrente l'amministrazione della loro residenza e successive variazioni.

Il Comune non può disporre del posto del sanitario collocato in aspettativa.

Art. 63 - Aspettativa per motivi di salute.-

L'aspettativa per infermità può essere concessa a domanda, in base a certificato medico, con facoltà dell'amministrazione di disporre accertamenti a mezzo dell'ufficiale sanitario o di disporre apposita visita medico-collegiale. Tali accertamenti potranno essere eseguiti anche agli effetti del richiamo dell'aspettativa, sia a domanda dell'interessato, sia d'ufficio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'ufficio in base alle prove raccolte dall'amministrazione.

L'aspettativa ha termine con la causa per cui fu disposta ed in ogni caso non può protrarsi oltre un anno.

Al personale sanitario in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà né minore del terzo dello stipendio se il sanitario conti dieci o più anni di ~~wwwwww~~ anzianità di servizio, né maggiore del terzo, né minore del quarto dello stipendio se conti meno di dieci anni di servizio.

Art. 64 - Aspettativa per motivi di famiglia.-

L'aspettativa per motivi di famiglia è concessa a domanda e non può durare più di un anno e può essere negata o revocata sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio.

Il sanitario in aspettativa per motivi di famiglia non ha diritto allo stipendio né alle indennità annesse.

Art. 65 - Aspettativa per servizio militare.-

Il personale sanitario chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare senza alcun assegno.

In caso di richiamo alle armi per servizio temporaneo, il personale sanitario è considerato in congedo, purché l'assenza dall'ufficio non perduri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa, mentre soltanto per i primi 3 mesi ha diritto allo stipendio.

In caso di guerra si applicano le disposizioni di Legge.

Art. 66 - Computo dell'aspettativa agli effetti dell'anzianità.-

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare è computato per intero agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici dello stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato.

**Art. 67 - Cumulo delle aspettative.-**

Due motivi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio del servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre sei mesi.

La durata complessiva di due periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, non può superare due anni nel quinquennio.

**Art. 68 - Proroga eccezionale dell'aspettativa. Dispensa o dimissioni d'ufficio.-**

Scaduti i periodi massimi di cui agli artt. 63, 64 e 67, il sanitario che risulti inabile per infermità a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio per infermità come all'articolo seguente, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli.

Il sanitario che, invece, risulti abile a riassumere l'ufficio e allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario. Peraltro qualora il Consiglio Comunale non ritenga opportuno il definitivo allontanamento del sanitario dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso, per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa oltre i limiti suddetti, ma per non più di sei mesi.

**TIT. VI° = CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO PER MOTIVI NON DISCIPLINARI.-**

**Art. 69 - Dispensa dal servizio per incapacità professionale o per inabilità fisica.-**

I sanitari possono essere dispensati per inabilità fisica o per incapacità professionale; previa assegnazione al sanitario di un congruo termine per presentare, ove egli creda, le sue eccezioni o deduzioni.

Nel caso di dispensa per inabilità fisica, l'Amministrazione procede previamente all'accertamento delle condizioni fisiche del sanitario mediante visita medico-collegiale. Il collegio medico è presieduto dal medico provinciale ed è composto da un medico nominato dal comune e da un sanitario nominato dall'interessato. In caso di mancata designazione dell'uno o dell'altro medico, il Prefetto provvederà alla nomina del Collegio medico.

Nel caso di dispensa per inabilità fisica o per incapacità professionale il Consiglio Comunale, prima di deliberare, deve sentire il parere del Consiglio Provinciale Sanitario, ai sensi del precedente art. 19.-

**Art. 70 - Dimissioni volontarie.-**

Ogni sanitario ha la facoltà di dimettersi dal posto.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno un mese prima dell'abbandono del servizio e non hanno effetto fino a quando non sono state accettate.

In caso di abbandono del servizio prima della accettazione delle dimissioni, il Comune può trattenere sul credito del sanitario per stipendio od altre competenze, quanto il Comune abbia dovuto corrispondere per assunzione di altro personale.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio o quando il sanitario sia sottoposto a pro-

cedimento disciplinare.

Art. 71 - Dimissioni d'ufficio.

E' dichiarato dimissionario d'ufficio il sanitario:

- a) che perda la cittadinanza italiana;
- b) che accetti una missione od impiego da un governo straniero senza autorizzazione del Governo Nazionale;
- c) che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero sia assente ~~per~~ dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni;
- d) che, senza pregiudizio dell'azione penale, arbitrariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuit  e la regolarit  del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati.

~~E' dichiarato dimissionario d'ufficio il sanitario che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero sia assente dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni; che, senza pregiudizio dell'azione penale, arbitrariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuit  e la regolarit  del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati.~~

Art. 72 - Licenziamento non disciplinare.-

I sanitari possono essere licenziati in qualsiasi tempo per soppressione di posto, per riduzione di organico o quando abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante atti fraudolenti.

In quest'ultimo caso, salva l'azione penale, si procede senza obbligo di sentire la Commissione di disciplina, ma previi i necessari accertamenti, ed in tal caso i licenziati non hanno diritto a pensione od indennit  alcuna e sono esclusi da ogni concorso per altro impiego pubblico ai sensi di Legge.

Art. 73 - Collocamento a riposo.-

Possano a loro domanda o d'ufficio essere collocati a riposo:

- a) l'ostetrica che dopo venti anni di servizio utile sia divenuta per infermit  inabile a continuarlo o a riassumerlo;
- b) l'ostetrica con quaranta anni di servizio utile, ovvero con sessantacinque anni di et  e venti di servizio utile;
- c) l'ostetrica che per ferite o altre lesioni traumatiche riportate o per malattie contagiose o professionali, o contratte a cagione diretta, unica ed immediata, dell'esercizio delle proprie funzioni, sia divenuta permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso;
- d) l'ostetrica che abbia compiuto gli anni settanta, qualunque sia la durata del servizio;
- e) gli altri sanitari (medico e veterinario) che si trovino nei casi previsti dall'art.26 della Legge 8 Luglio 1939 n.1035.

Per quanto non previsto nel presente articolo, per il collocamento a riposo dell'ostetrica si fa espresso richiamo alle norme contemplate nel R.D. 3/3/1936 n. 680, covertito nella Legge 9/1/1939 n.

41 riguardante l'ordinamento della Cassa di Previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti Locali; per il collocamento a riposo degli altri sanitari si richiama la Legge 6/7/1939 n.1035.

Art. 74 - Indennit  a seguito di soppressione di posto o riduzione di organico.-

In caso di soppressione di posto o di riduzione di organico, i sanitari condotti non hanno diritto al collocamento in disponibilit . Ad essi, ove non spetti il trattamento di pensione, ~~di cui all'art.~~

L'Amministrazione liquida una indennità di licenziamento pari ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento, esclusa l'indennità di carovita, per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

### TIT. VII° - DISCIPLINA

#### Capo I° - Sanzioni disciplinari.-

Art. 75 - Specie delle punizioni disciplinari.-

La mancanza ai propri doveri da parte del personale sanitario sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura;
- b) riduzione dello stipendio;
- c) sospensione dal grado per privazione dello stipendio;
- d) revoca;
- e) destituzione.

Le sanzioni disciplinari sono adottate, salvo la censura che è inflitta dal sindaco, dal Consiglio Comunale.

Art. 76 - Accertamenti.-

L'amministrazione, ove riscontri nelle infrazioni commesse la figura giuridica di mancanza disciplinare, procede alla contestazione degli addebiti, prefiggendo un termine non minore di dieci giorni dalla notifica, per le eventuali discolpe.

Art. 77 - Contestazioni.-

La contestazione degli addebiti va fatta dal sindaco per iscritto con foglio in busta chiusa tramite il messo comunale, che stenderà referto della consegna del plico, ritirandone ricevuta. Quando la contestazione debba farsi ad un sanitario fuori sede, la notifica potrà effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.-

Art. 78 - Motivazione.-

Il provvedimento di punizione deve essere motivato e preceduto, ove si tratti di sanzione superiore alla sospensione dal grado con la privazione dallo stipendio per un mese, dal parere della Commissione Unica Provinciale di disciplina per i sanitari condotti, di cui al successivo art. 80.

Art. 79 - Qualificazione della infrazione.-

Agli effetti del deferimento o meno del sanitario alla Commissione di disciplina si avrà riguardo alla figura giuridica della mancanza, tenuto conto delle qualificazioni delle mancanze di cui agli articoli seguenti, e dei precedenti disciplinari dell'incolpato.

Art. 80 - Commissione Unica Provinciale di disciplina.-

Quando l'amministrazione ritenga punibile la mancanza disciplinare con una punizione superiore alla sospensione dal grado con la privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentita la Commissione di disciplina per i sanitari condotti che è composta dal Vice Prefetto Presidente, dal Medico provinciale (o dal veterinario provinciale, se l'incolpato sia ~~un~~ il veterinario condotto), di un componente del Consiglio Provinciale di Sanità designato dal Prefetto, di un rappresentante del Comune, e di un rappresentante dell'Ordine professionale cui appartiene l'incolpato.

Art. 81 - Stato matricolare e punizioni.-

Le punizioni disciplinari vengono iscritte sullo stato matricolare del punito.-

Art. 82 - Carattere esemplificativo delle mancanze disciplinari.-  
Le mancanze indicate negli articoli seguenti, che danno luogo a sanzioni disciplinari hanno carattere elencativo e non tassativo, dovendosi l'amministrazione, per imprescindibili esigenze istituzionali, riservare la facoltà di punire disciplinarmente qualsiasi infrazione al dovere d'ufficio e di servizio da parte del personale sanitario.

Art. 83 - Censura.-

La censura è una dichiarazione di biasimo ed è inflitta dal sindaco:

- a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze, anche fuori servizio;
- b) per assenza dall'ufficio, non giustificata;
- c) per raccomandazioni procurate;-

Art. 84 - Riduzione temporanea dello stipendio.-

La riduzione dello stipendio non può superare il quinto né avere durata superiore a sei mesi, ed è inflitta:

- a) per recidiva nei fatti che diedero in precedenza motivo a censura, o per maggiore gravità di essi;
  - b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;
  - c) per lieve insubordinazione;
  - d) per violazione dell'art. 10 del presente regolamento;
  - e) per irregolare condotta;
  - f) per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;
  - g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno e di abusi da parte del personale dipendente;
  - h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale del comune e dello Stato.
- Le somme trattenute dal comune sono versate all'I.N.A.D.E.L. ai sensi dell'art. 50 del R.D. 2/11/1933 N°2418.

Art. 85 - Sospensione dal grado con privazione dello stipendio.-

La sospensione dal grado con la privazione dello stipendio può durare da un anno a sei mesi ed importa l'allontanamento dal servizio. Essa è inflitta:

- a) per recidiva nei fatti che diedero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate negli artt. 83 e 84 del presente regolamento;
- b) per avere fatto palesemente, o aver concorso di nascosto, in pubblicazioni di critica sleale od acrimoniosa all'amministrazione o ai superiori o che danneggino il prestigio o il credito dell'amministrazione;
- c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;
- d) per grave insubordinazione;
- e) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;
- f) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o del Comune o a quelli di privati nei loro rapporti con lo Stato o con il Comune, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;
- g) per offesa al decoro dell'amministrazione;
- h) per qualunque manifestazione collettiva che miri ad esercitare pressione sull'azione dei superiori o diminuirne l'autorità;
- i) per uso dell'impiego ai fini personali;
- l) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori;-

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 86 - Revoca dall'impiego.-

Il sanitario incorre nella revoca dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

- a) per recidiva alle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado per la privazione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni indicate agli artt. 83, 84 e 85 del presente regolamento;
- b) per grave abuso di autorità;
- c) per grave abuso di fiducia;
- d) per inosservanza del segreto d'ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, al Comune o a privati;
- e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale;
- f) per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall'eventuale azione penale, e quando commetta nell'esercizio delle sue funzioni uno o più atti che contrastino direttamente col giuramento di fedeltà alla Repubblica e al suo capo.

Art. 87 - Destituzione.-

Il sanitario incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

- a) per maggiore gravità delle infrazioni previste nell'articolo precedente;
- b) per illecito uso o distrazione di somme amministrare o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;
- c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati da affari trattati per ragione di servizio;
- d) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio, con pregiudizio dello Stato, del Comune o di privati e col pericolo di perturbamento della sicurezza pubblica;
- e) per gravi atti di insubordinazione contro l'amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;
- f) per incitamento alla insubordinazione collettiva;
- g) per trascuranza dei doveri d'ufficio che abbia occasionato la diffusione di ~~una~~ malattie infettive od altro grave danno alla pubblica salute.

Art. 88 - Destituzione di diritto.-

Il sanitario incorre senz'altro nella destituzione di diritto, esclusa qualunque procedura disciplinare:

- a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la personalità dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, malversazione, corruzione, fàbità, farto, truffa, appropriazione indebita;
- b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

Art. 89 - Assegnazione al confino. Ammonizione.-

In caso di assegnazione al confino o di ammonizione il sanitario è sospeso di diritto e sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 90 - Esclusione dai pubblici impieghi dei destituiti di diritto.-  
I sanitari destituiti ai sensi dell'art. 88 del presente regolamento non possono concorrere ad altro pubblico impiego ai sensi di Legge.

Art. 91 - Riammissione in servizio.-

Il sanitario revocato o destituito non può essere <sup>ri</sup> ammesso in servizio, salvo quando, a parere della Commissione di disciplina, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la destituzione.

In tal caso, l'amministrazione, vagliate le circostanze che hanno determinato il fatto, dispone la riammissione in servizio, decidendo anche sulla posizione di ruolo da conferire al sanitario stesso, esclusa ogni concessione di stipendi arretrati.

Capo II° Sospensione cautelative.-

Art. 92 - Sospensione cautelativa in pendenza di procedimento penale.-

Quando la gravità dei fatti lo esiga, i sanitari condotti, previa deliberazione del Consiglio Comunale, possono essere sospesi dall'Ufficio fino al giudizio definitivo, dalla data della sentenza o ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della richiesta di citazione diretta del Pubblico Ministero, quando vengano sottoposti a procedimento penale per uno dei ~~varii~~ delitti previsti dall'art. 8 del T.U. della Legge comunale e provinciale 3/3/1934 n.383, e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

La sospensione in caso di urgenza e di gravità, può essere applicata dal sindaco che è tenuto a riferirne al Consiglio comunale in occasione della prima adunanza.

La sospensione ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado con la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie ed ai figli minori del giudicabile può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non inferiore ad un terzo dello stipendio.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che il sanitario vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed egli acquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare al sanitario l'anzianità perduta.

All'infuori dei casi di assoluzione sopra determinati, l'ordinanza o la sentenza di assoluzione non ostano all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con la privazione dello stipendio, dev'essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

Art. 93 - Sospensione di diritto dal servizio in seguito a condanna penale.-

Il sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado e dallo stipendio durante il periodo di espiazione della pena.-

Art. 94 - Sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare.-

Il sanitario sottoposto a procedimento disciplinare, quando la gravità dei fatti lo esiga, può essere sospeso in linea cautelativa dal grado con la privazione dello stipendio con deliberazione

del Consiglio Comunale.

Ove il procedimento disciplinare non venga definito entro sei mesi dalla data della sospensione cautelativa, questa può essere prorogata, previa autorizzazione del Prefetto.

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 92 del presente regolamento.

### TIT. VIII° = PERSONALE SANITARIO AVVENTIZIO

Art. 95 - Sanitari condotti interini.-

I sanitari, assunti come straordinari o fuori ruolo, sono equiparati agli interini a tutti gli effetti previsti dalla Legge 1° marzo 1949 n.55. Ai sanitari interini spetta, di regola, il trattamento economico iniziale di organico del sanitario titolare. Ai sanitari condotti interini non sono applicabili, per l'assunzione in ruolo, le norme contenute nel D.L. 5/2/1948 N° 61. Per l'assunzione in ruolo di essi continueranno ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche di cui alla Legge 1/3/1949 n.55? Per quanto però riguarda le norme diverse dall'assunzione in ruolo, valgono le norme contenute nel D.L. 5/2/1948 n. 61 e nel D.L. 4/4/1947 n. 207, in quanto applicabili.

Per la valutazione, agli effetti della stabilità, dell'interinato seguito da nomina in ruolo senza interruzione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 23.

Art. 96 - Congedi.-

Il personale sanitario non di ruolo in servizio da almeno un anno può ottenere congedi che non eccedano il periodo di trenta giorni per ciascun anno, conservando l'intero trattamento economico.

Art. 97 - Assenze per malattia.-

Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'amministrazione, al personale sanitario non di ruolo è mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi, se abbia almeno un anno di servizio, e per un periodo di sei mesi se abbia una anzianità di servizio superiore a cinque anni. Durante il periodo di assenza viene corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla metà per altri due mesi.

Art. 98 - Licenziamento.-

Il personale sanitario non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato anche prima del termine fissato nella deliberazione di nomina o della scadenza del contratto, a giudizio insindacabile dell'amministrazione:

- a) per scarso rendimento, dovuto a qualsiasi causa;
- b) per soppressione di ufficio, ovvero per riduzione di lavoro o di servizio;

vv) La deliberazione di licenziamento deve essere motivata;

Il licenziamento può essere disposto anche per motivi disciplinari. Nei casi meno gravi può essere inflitta, invece del licenziamento, la punizione della riduzione dello stipendio, nella misura di un quinto per un periodo non superiore a tre mesi. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 84 del presente regolamento.

Il licenziamento e la riduzione dello stipendio per motivi disciplinari sono disposti previa contestazione degli addebiti, con la facoltà all'incolpato di presentare le sue discolpe entro 10 giorni. Non è necessario il parere della Commissione di disciplina ed il licenziamento comporta la perdita dell'indennità di licenziamento

di cui all'art. 101 del presente regolamento.

Il licenziamento per motivi non disciplinari dev'essere preceduto dal preavviso d'un mese per il personale avventizio che abbia raggiunto cinque anni di servizio continuativo e di due mesi se abbia compiuto dieci anni di servizio.

Art. 99 - Sospensione cautelativa.-

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il personale sanitario non di ruolo può essere sospeso cautelativamente dal servizio con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima della contestazione degli addebiti disciplinari.

Lo stesso personale può essere sospeso quando sia sottoposto a procedimento penale per delitto e deve essere sospeso in caso di emissione di mandato od ordine di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso,

ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione cautelativa è revocata ed il personale non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti. Tuttavia, quando l'amministrazione ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendono il dipendente passibile di licenziamento, può provvedere ai sensi del precedente art. 98.

La stessa norma vale anche nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza od irregolarità della querela.

Alla moglie e ai figli minorenni del personale non di ruolo sospeso può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo della sola retribuzione.

Se al personale non di ruolo sia inflitta la punizione della riduzione dello stipendio, devono essergli corrisposti gli assegni non percepiti, dedotti gli emolumenti percepiti in misura ridotta e l'assegno alimentare eventualmente corrisposto alla famiglia.

Nel caso previsto dal 1° comma del presente articolo, se il procedimento penale ha termine col proscioglimento dell'inculpato, la sospensione è revocata e questi riacquista il diritto agli assegni non percepiti.

Se invece sia inflitta la punizione disciplinare della riduzione dello stipendio, è applicabile la disposizione di cui al comma precedente.

Art. 100 - Condanna a pena restrittiva della libertà personale.

Risoluzione del rapporto di impiego.-

Il rapporto di impiego non di ruolo è risolto di diritto allorché il dipendente riporti una condanna penale per la quale debba espia-  
re una pena restrittiva della libertà personale.

Art. 101 - Indennità di licenziamento.-

A decorrere dal 1° maggio 1947, in caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale avventizio, avente almeno un anno di servizio continuativo, è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, esclusa l'indennità di carovita ed altre indennità accessorie.

Nel caso di decesso, l'indennità deve essere corrisposta al coniuge, ai figli minori e, se vivono a carico del sanitario, ai parenti entro il secondo grado.

L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie o di passaggio in ruolo.

L'indennità non è dovuta al personale pensionato comunque assunto in servizio.

TIT. IX° - DISPOSIZIONI FINALI E TRASITORIE

Art. 102 - Divieto di coprire in via definitiva il posto in pendenza di ricorsi del personale licenziato, dispensato, ~~din-~~ dichiarato dimissionario o dimesso per fine periodo di esperimento.-

Il posto del sanitario dimesso per fine periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorché in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano trascorsi i termini per la produzioni di detti ricorsi.

Art. 103 - Decadenza dall'impiego. Divieto del cumulo di impieghi.- Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità a ricoprire l'impiego impediscono la nomina, se preesistono, e ne determinano la decadenza ove sopravvengano. Tuttavia la perdita del requisito della buona condotta non è causa di decadenza dall'impiego, ma dà luogo ai provvedimenti previsti dalla Legge.

Qualora l'incompatibilità riguardi soltanto il cumulo degli impieghi, l'interessato ha la facoltà di dichiarare, nel termine di giorni quindici dall'ultima nomina, per quale di essi intende optare. Se l'interessato non fa la dichiarazione nel termine stabilito, decade dalla seconda nomina.


Art. 104 - Entrata in vigore del regolamento.-

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa e dopo la successiva pubblicazione nell'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.-

( Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 17/12/1950  
Atto N° 89)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SINDACO




TABELLA ORGANICA (Allegato A.)

ELENCO DEI POSTI DEL PERSONALE SANITARIO CON L'INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

N° dei posti	Qualifica	Grado corrispondente al 1° Ordine Statale	Iniziale	Stipendio		
				al 1° aumento	al 2° aument.	al 3° aument. al 4° aument.
1	Medico condotto	XI°-Gruppo A.	201.300	206.800	212.300	221.100
1	Veterinario con.	XI°-Gruppo A.	201.300	206.800	212.300	221.100
2	Ostetrica cond.	IXIII°-Grup.C.	143.000	147.400	152.900	161.700

Anni richiesti per gli aumenti periodici: due per tutto il personale sanitario.-

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO



*[Handwritten signature]*